



COMUNE DI CUMIANA

Medaglia d'oro al merito civile
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 24 ottobre 2019.



COMUNE DI CUMIANA

Medaglia d'oro al merito civile
Città Metropolitana di Torino

ARTICOLO 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentivo sostenere, da parte dell'Amministrazione Comunale, spese di rappresentanza e per le relazioni pubbliche, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile conseguente.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità con il prestigio del Comune di Cumiana e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all'ordinamento democratico.

ARTICOLO 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Per spese di rappresentanza di intendono le spese, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che assolvono a una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere e accrescere, verso l'esterno, il prestigio dell'Ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.

ARTICOLO 3 – Requisiti di legittimità

1. Sono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:
 - Lo scopo promozionale: sono legittime le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione e/o l'attività dell'Amministrazione Comunale;
 - La stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
 - La congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta: le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato e ai valori di mercato - la sobrietà deve essere valutata facendo riferimento alle dimensioni territoriali, alle caratteristiche e/o alla vocazione istituzionale del Comune di Cumiana, nonché ai vincoli di bilancio;
 - Ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente Regolamento siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini. In particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico, oppure in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, nonché l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo;
 - Eccezionalità della spesa: le spese in argomento devono avere carattere di eccezionalità rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;



COMUNE DI CUMIANA

Medaglia d'oro al merito civile
Città Metropolitana di Torino

- Riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se effettuate dagli organi rappresentativi dell'Ente aventi titolo di impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune di Cumiana;

- Rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

ARTICOLO 4 – Spese ammissibili

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché dei requisiti di legittimità indicati nel precedente art. 3, sono considerate, in particolare, spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:

a) ospitalità offerta in occasione di visite di autorità e/o personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva; in tale caso la scelta della tipologia di alloggio e trasporto dovrà essere adeguato al prestigio e al numero dei soggetti interessati; sono sempre escluse le spese di carattere personale degli ospiti;

b) omaggi floreali e altri doni-ricordo, di valore contenuto, in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);

c) colazioni di lavoro o consumazioni varie giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali (Prefetto, Questore, Presidente e Assessori Regionali e/o della Città Metropolitana, Sindaci e/o Assessori e Consiglieri di altri Comuni, personalità di preminente rilevanza sovracomunale etc....) o in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

d) organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni, manifestazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse all'attività istituzionale dell'Ente e dallo stesso promosse: allestimenti (palchi, sistemi audio-video, etc....), inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, addobbi floreali, prestazioni artistiche, servizi radiofonici e/o televisivi, volantini, targhe, etc..., alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune e Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane e/o straniere), sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, pergamene, gagliardetti, gadget, etc....) quando derivino da confermata consuetudine (es. cittadinanza, centenari, etc...) o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune e Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane e/o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane e/o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.

2. Le spese ammissibili devono rientrare nell'ambito del buonsenso e della condotta del buon padre di famiglia, intesa come criterio oggettivo di valutazione di un comportamento nei canoni di rigore e onestà.

ARTICOLO 5 – Casi di non ammissibilità delle spese

1. Non si classificano come spese di rappresentanza e, pertanto, non sono effettuabili con oneri a carico dell'Ente:



COMUNE DI CUMIANA

Medaglia d'oro al merito civile
Città Metropolitana di Torino

- a) gli atti di mera liberalità;
 - b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - c) l'acquisto di generi di conforto, diversi dall'acqua, in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei servizi e gli scambi di auguri in occasioni di festività;
 - d) colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi i rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende o Istituzioni;
 - e) omaggi, pranzi o rinfreschi ad Amministratori o dipendenti;
 - f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari incarichi, consulenze, collaborazioni, etc....);
 - g) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente art. 3;
 - h) necrologi effettuati in occasione del decesso di amministratori in carica o ex amministratori, di dipendenti in servizio o ex dipendenti, di parenti di amministratori o dipendenti in carica o ex;
 - i) spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.
- Le spese di cui al su esteso elenco, non esaustivo, possono essere sostenute qualora finanziate da terzi.

ARTICOLO 6 – Soggetti autorizzati a effettuare spese di rappresentanza

1. Sono autorizzati a richiedere al Funzionario Responsabile dell'Area Servizi Generali e Organi Istituzionali l'effettuazione di spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa verifica delle disponibilità di bilancio - di apposita delibera di indirizzo e di specifica determinazione di assunzione dell'impegno di spesa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7, i seguenti soggetti:
 - Sindaco,
 - Vice sindaco,
 - Assessori e/o Consiglieri Comunali nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Al funzionario di cui al precedente comma del presente articolo compete, altresì, la liquidazione della spesa sostenuta.

ARTICOLO 7 – Assunzione di impegno di spese e obbligo di motivazione

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e dettagliati nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale. Per tali spese non possono essere attivate le procedure economali.
2. Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Organi Istituzionali, nell'ambito delle proprie competenze, adotterà gli opportuni provvedimenti di spesa previo specifico atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale e verifica della coerenza con i contenuti del presente regolamento, nonché con le disponibilità di bilancio e i limiti di legge in materia di contenimento delle spese disciplinate con il presente atto.



COMUNE DI CUMIANA

Medaglia d'oro al merito civile
Città Metropolitana di Torino

3. I provvedimenti di spesa dovranno riportare, esplicitamente, il riferimento al presente regolamento e la natura di “rappresentanza” delle spese attivate.
4. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con particolare riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla necessità da parte dell'Ente di un'attività di proiezione verso l'esterno.

ARTICOLO 8 – Rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito Prospetto allegato al rendiconto della gestione. Entro dieci giorni dall'approvazione di tale documento contabile, il predetto prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Cumiana.

ARTICOLO 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.